




REGOLAMENTO

**DEL CONSORZIO NETTEZZA URBANA BIASCA E VALLI
SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI E
L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUL SACCO A LIVELLO CONSORTILE**



**REGOLAMENTO DEL CONSORZIO NETTEZZA URBANA BIASCA E VALLI
SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI E L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUL SACCO A LIVELLO CONSORTILE**

(del 18 maggio 2005)

**IL CONSIGLIO CONSORTILE
del Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli**

- visto il messaggio no. 3 – 2005 del 14 aprile 2005 della Delegazione consortile;

decreta:

Basi legali

Art. 1

Il Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli (CNU), richiamati: lo statuto e segnatamente gli art. 2, 3, 15 cpv d) e), 20 cpv a) d), 21, 22, 23 dello stesso; le leggi federali e cantonali in materia di protezione delle acque e dell'ambiente con le relative leggi di applicazione, nonché i decreti e le norme applicabili, emana il presente regolamento sulle modalità del servizio di raccolta dei rifiuti e sul finanziamento dei costi per il tramite dell'introduzione della tassa sul sacco.

Campo d'applicazione

Art. 2

Il regolamento disciplina i rapporti con i Comuni consorziati nel campo della raccolta dei rifiuti e del finanziamento dei relativi costi.

Scopo

Art. 3

Il CNU organizza e gestisce la raccolta normale dei rifiuti urbani combustibili non riciclabili (RSU) su tutto il territorio consortile.

Il CNU può assumere la raccolta di altri tipi di rifiuti (ad esempio carta straccia, pile, batterie, rifiuti speciali) in accordo con i Comuni e compatibilmente con i mezzi tecnici disponibili.

Il CNU stabilisce le condizioni e le modalità di raccolta di questi tipi di rifiuti, valide per tutti i Comuni interessati, tenuto conto delle esigenze degli enti o ditte preposte alla eliminazione e riciclaggio di detti rifiuti.

Gestione rifiuti

Art. 4

Il CNU raccoglie i RSU unicamente nei posti di consegna (pubblici e privati) indicati dai Comuni. I cambiamenti dei posti di raccolta devono venir autorizzati dal Comune e comunicati al CNU, al quale va data la facoltà di esprimersi in merito.

Art. 5

I punti di raccolta costruiti e gestiti dai Comuni o da privati devono essere facilmente accessibili ai mezzi del CNU, liberi da ostacoli tali da pregiudicare le manovre di carico.

La pulizia, così come lo sgombero della neve spettano ai Comuni o ai privati.

In difetto delle condizioni suesposte, il CNU può sospendere il servizio dando in seguito avviso al Municipio del Comune, o al privato, affinché vengano ripristinate normali condizioni di lavoro.

Modalità di consegna

Art. 6

Le modalità di consegna dei rifiuti ai posti e/o centri di raccolta sono disciplinate negli specifici regolamenti comunali.

Il CNU effettuerà la raccolta unicamente dei rifiuti ammessi, consegnati nei sacchi ufficiali contrassegnati dal CNU.

In alternativa all'uso del sacco, i titolari di attività commerciali, servizi pubblici, condomini, scuole, case d'appartamenti, ecc. possono, dietro autorizzazione del Comune, far uso dei braccialetti o sigilli ufficiali da applicare al contenitore prima della vuotatura. In tal caso i RSU vanno depositati in sacchi convenzionali.

Sacchi e contenitori non ufficiali e rifiuti non ammessi non saranno raccolti né svuotati. In questi casi il CNU darà tempestiva comunicazione al Comune per gli interventi di sua competenza.

Organizzazione del servizio

Art. 7

Il CNU organizza il servizio di raccolta secondo un programma settimanale che tiene conto delle frequenze indicate dai Comuni, della disponibilità dei mezzi tecnici e di una impostazione volta alla razionalizzazione del servizio.

Il CNU si riserva di apportare delle modifiche al programma di raccolta qualora esigenze tecniche operative, di organico, misure di razionalizzazione o finanziarie lo richiedessero a garanzia della qualità ed economicità del servizio.

In ogni caso i Comuni saranno interpellati.

Di regola il servizio di raccolta inizia alle ore 07.00. Durante i mesi estivi l'orario d'inizio viene anticipato alle ore 05.00.

La durata giornaliera del servizio coincide con l'orario di lavoro dei dipendenti stabilito dal Regolamento organico.

Contenitori

Art. 8

I contenitori per la raccolta degli RSU devono essere compatibili con i sistemi di carico degli automezzi del CNU.

La manutenzione e la pulizia dei contenitori spettano ai rispettivi proprietari.

A richiesta il CNU è disponibile per l'esecuzione della manutenzione e riparazione dei contenitori.

Ai Comuni saranno fatturati unicamente i costi vivi degli interventi.

Sorveglianza

Art. 9

La sorveglianza e il controllo del rispetto delle modalità di consegna dei rifiuti, segnatamente dell'uso dei sacchi e sigilli ufficiali, sono di competenza dei Comuni.

Il CNU può effettuare accertamenti su tutti i RSU ritirati, aprire i sacchi ed i contenitori per verificare se il contenuto è conforme ai regolamenti e possibilmente individuare eventuali trasgressori.

Il CNU segnalerà ai Comuni le infrazioni constatate.

Contravvenzioni e sanzioni restano di competenza comunale.

Il CNU si riserva il diritto di chiedere la rifusione dei danni ai mezzi di raccolta, dovuti a oggetti o materiali non ammessi, celati nei sacchi o nei contenitori dei rifiuti.

Sergio Rovelli

Commento: Qui ho inserito una virgola

Tasse

Art. 10

In applicazione delle norme statutarie e del principio della causalità dei costi è introdotta la tassa per involucri e contenitori, definita "Tassa sul sacco".

Le aliquote sono le seguenti:

- sacco da 17 litri	da Fr. 0.60	a Fr. 1.60	IVA inclusa
- sacco da 35 litri	da Fr. 1.00	a Fr. 2.80	IVA inclusa
- sacco da 60 litri	da Fr. 1.60	a Fr. 4.40	IVA inclusa
- sacco da 110 litri	da Fr. 3.00	a Fr. 8.00	IVA inclusa
- braccialetti o sigilli per contenitori da 800 litri	da Fr. 25.00	a Fr. 60.00	IVA inclusa

La tassa è uguale per tutti i Comuni consorziati.

Art. 11

In applicazione dell'art. 23 dello Statuto per la copertura finanziaria dei costi per la raccolta di altri tipi di rifiuti secondo l'art. 3, cpv. 2 e 3 del presente Regolamento fanno stato:

- in via principale la chiave di riparto consortile; negli altri casi il ricupero dei costi fatturati da terzi (ACR per rifiuti speciali o simili) nonché delle spese effettive sopportate dal CNU alle condizioni pattuite con i fruitori e utenti dei servizi particolari.

Art. 12

Il CNU decide la modalità di distribuzione dei sacchi, coinvolgendo direttamente il produttore, i commercianti e i Comuni per quanto concerne la definizione dei punti di vendita.

Informazione e consulenza**Art. 13**

Il CNU collabora con i Comuni nell'informazione e nella consulenza al pubblico, al fine di ottenere una riduzione della quantità dei rifiuti nonché un riciclaggio ragionevole, un recupero o trattamento e deposito dei rifiuti ecologicamente sostenibile.

Entrata in vigore**Art. 14**

Con l'accettazione del Consiglio consortile il presente regolamento entra in vigore dopo la ratifica del Consiglio di Stato.*

Contro il regolamento è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato secondo i disposti dell'art. 38 della LCCom.

PER IL CONSIGLIO CONSORTILE

IL PRESIDENTE:

IL SEGRETARIO:

(Carlo Cortinovis)

(Luca Rodoni)

Biasca, 18 maggio 2005

*

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, il 17.03.2006